

STATUTO

UNICA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV VIA MADONNA
DEGLI ANGELI 20

Numero REA: PV - 294260

Codice fiscale: 02694730181

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 48.465/13.830	di repertorio
STATUTO	
Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile	
Art. 1- Denominazione.	
La cooperativa è denominata	
"Unica Cooperativa Sociale"	
Art. 2 - Sede.	
La cooperativa ha sede nel Comune di Vigevano.	
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
della sede nell'ambito del territorio comunale.	
Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in	
altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi	
secondarie.	
Art. 3 -Durata.	
La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060.	
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-	
zione di proroga hanno diritto di recesso.	
Art. 4 - Scopo e attività mutualistica.	
La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria atti-	
vità senza fini di speculazione privata.	
La cooperativa si ispira ai principi della dottrina sociale	
della Chiesa Cattolica nella considerazione delle dimensioni	
soggettiva e inclusiva del lavoro.	

	La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.
	Essa si propone lo svolgimento delle attività di seguito previste, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punto b) della L. 381/91. La Cooperativa si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile.
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio. Per il raggiungimento dei principi indicati, la cooperativa è altresì impegnata a integrare sia in modo permanente, sia secon-

do contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano.

"Art. 5 - Oggetto.

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa è costituita con l'oggetto e lo scopo, al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di svolgere le seguenti attività:

- lavori di pulizia, disinfezione, sanificazione e relativi lavori complementari;
- servizi di portierato, reception, biglietteria, accoglienza del pubblico;
- custodia e vigilanza non armate, ivi compresa la telesorveglianza e il monitoraggio e il controllo a distanza di sistemi elettronici di sicurezza;
- lavori di facchinaggio e, in genere, di movimentazione merci di ogni genere e specie;
- servizi di logistica;
- servizi di elaborazione dati contabili e amministrativi nel rispetto dei limiti delle attività riservate;
- gestione di strutture alberghiere e, in generale, turistiche e ricettive di ogni genere e specie, anche temporanee e comprese quelle per studenti, per lavoratori e per pellegrini;

	- servizi di organizzazioni di convegni, mostre, fiere e simili;	
	- gestione di concessioni demaniali, anche marittime;	
	- gestione di mense, bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, anche in forma ambulante e su treni e navi;	
	- servizi di catering continuativi e per eventi;	
	- gestione di centri di cottura e preparazione pasti;	
	attività educativa e assistenza per minori in strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, centri per l'infanzia, centri ricreativi estivi, centri ricreativi ecc.;	
	- realizzazione e gestione di attività a carattere ludico, ricreativo e animativo, di turismo sociale, di organizzazione di soggiorni estivi e di centri vacanza, e di gestione di informanziani e informa giovani, colonie o ex colonie socio-educative-ricreative;	
	- progettazione e produzione di strumenti e apparecchiature meccaniche ed elettroniche per l'audio;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di	

	riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di re-	
	frigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere	
	di evacuazione dei prodotti della combustione, delle condense,	
	e di ventilazione ed aerazione dei locali;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti	
	idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per	
	la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,	
	comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustio-	
	ne e ventilazione e aerazione dei locali;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di	
	sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di	
	montacarichi, di scale mobili e simili;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di	
	protezione antincendio;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di	
	antifurto;	
	- realizzazione e manutenzione di palchi, stand e altre strut-	
	ture per manifestazioni;	
	- riparazione e manutenzione di impianti produttivi industria-	
	li;	
	- progettazione, nel rispetto delle vigenti norme in tema di	
	attività riservate, costruzione e manutenzione di edifici re-	
	sidenziali e non residenziali;	
	- progettazione, nel rispetto delle vigenti norme in tema di	

	attività riservate, costruzione e manutenzione di opere di ur-
	banizzazione primaria e secondaria.
	La Cooperativa si propone di perseguire scopi sociali ispiran-
	dosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo
	mondiale, valendosi prevalentemente dell'opera dei soci coope-
	ratori.
	La Cooperativa non ha finalità speculative e intende far par-
	tecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone
	i principi ed i metodi. Nello svolgimento dell'attività pro-
	duttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori
	retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori
	condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la
	Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive,
	stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma su-
	bordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla
	legge. La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini
	speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto,
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle mi-
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali.
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti
	e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le
	operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei
	confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno
	ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, com-
	presa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di

terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile.

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni

	ni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compati-
	bili.
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519
	c.c. determina l'obbligo per l'organo amministrativo di convo-
	care, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modifica-
	zioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale delibe-
	razione hanno diritto di recesso.
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta
	giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei
	limiti predetti, la cooperativa è sciolta.
	Soci
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci.
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli
	2519 e 2522 c.c..
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono
	persone fisiche.
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci divie-
	ne inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato
	nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coopera-
	tiva si scioglie.
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti
	alle seguenti categorie:
	a) soci lavoratori che abbiano compiuto il 18° anno di età,
	che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla na-
	tura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, o che, per la

	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-	
	zione professionale, possano partecipare direttamente all'e-	
	sercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività la-	
	vorativa.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazio-	
	ne; l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che debbano iniziare, completare o inte-	
	grare la loro formazione in ragione del perseguimento degli	
	scopi e delle strategie della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dovrà prevedere:	
	- la durata del periodo di formazione del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fasi	
	di formazione nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il ristorno,	
	anche in misura inferiore ai soci ordinari, anche in relazione	
	ai costi della formazione finalizzata all'inserimento nell'im-	
	presa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria dei soci speciali ha di-	
	ritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di	
	voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convoca-	
	te per l'approvazione del bilancio. Il socio speciale può es-	

	sere rappresentato solo da altro socio speciale e non può rap-
	presentare più di un altro socio.
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge
	e dal presente statuto.
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data
	di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla
	legge e dal presente statuto.
	Alla data di scadenza del periodo di formazione, che non potrà
	essere di durata superiore a cinque anni, il socio speciale è
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coope-
	ratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri ineren-
	ti la propria formazione, conseguendo i livelli qualitativi
	prestabiliti dalla cooperativa, finalizzati al proprio inseri-
	mento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo am-
	ministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qua-
	lità di socio cooperatore ordinario all'interessato.
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità
	previste dal presente statuto.
	b) le persone svantaggiate , di cui all'art. 4, primo comma
	della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30%

	(trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa.	
	Le persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, devono essere socie della cooperativa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza.	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul	
	lavoro e sulle malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la tota-	
	lità dei soci.	
	Possono essere altresì socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e comunque	
	di attività a carattere solidaristico.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano,	
	al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, senza l'esplicita autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

Art. 9 - Procedura di ammissione.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo nella quale indichi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale. Se trattasi di società, associazioni od enti: ragione sociale o denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, oggetto sociale, organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione, la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- b) per il socio prestatore i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, purché nei limiti di legge;
- d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo

	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	sul libro dei soci. Ogni socio è iscritto in una apposita se-	
	zione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna	
	delle categorie indicate all'art.8.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	
	interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convoca-	
	ta, delibera su tale argomento in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione del bilancio, illu-	
	stra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabi-	
	lito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto,	
	il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e	
	di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.	

Art. 11 - Obblighi dei soci.

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta, che può essere anche a rate, nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è obbligato a mettere a disposizione le sue capacità professionali e il suo lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo do-

micilio. L'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva
annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Soci sovventori.

La società, con deliberazione dell'assemblea, può costituire
fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o
il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 31
gennaio 1992 n. 59.

In tal caso vi potranno essere soci sovventori, la cui presen-
za sarà interamente disciplinata dalle disposizioni del pre-
detto art. 4 legge 59/1992.

Scioglimento del rapporto sociale.

Art. 13 - Recesso.

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quan-
to compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - l'ipotesi in cui il socio venga a trovarsi in condizioni
tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali;
- d - l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia stato momenta-
neamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro

	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi,
	da specificarsi in apposito regolamento;
	e - l'ipotesi in cui cessi in via definitiva il rapporto di
	lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato
	presso la stessa.
	f - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-
	cietà o altro ente.
	g - il trasferimento della residenza del socio in una Regione
	diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria at-
	tività
	h - la cessazione dell'attività della cooperativa nella
	Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.
	Il recesso non può essere parziale.
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo lettera
	raccomandata, anche a mano.
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso
	entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
	Se sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministra-
	tivo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della doman-
	da.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-
	strativo deve darne comunicazione al socio, il quale entro
	sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può
	proporre opposizione innanzi il tribunale.
	L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui so-

	pra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto sia per il rapporto sociale che per il rap-	
	porto mutualistico, dalla data di comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 14 - Esclusione.	
	L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rappor-	
	to mutualistico;	
	3) qualora, in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rap-	
	porto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'imma-	
	gine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra	
	i soci, tali da compromettere in modo rilevante il normale	
	svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere	
	comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su	
	cui si fonda il rapporto sociale;	
	4) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in es-	
	sere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadem-	
	pimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di la-	
	voro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giusti-	
	ficato motivo;	
	5) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so-	
	ciali e qualora dimostri completa mancanza di interesse alla	

	propria permanenza in società, disertando senza giustificato	
	motivo espresso in forma scritta per cinque assemblee consecutive;	
	6) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio, di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, senza preventiva autorizzazione scritta dall'organo amministrativo;	
	7) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;	
	8) per fallimento del socio;	
	9) negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci,	

da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 15 - Morte del socio.

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16 - Liquidazione e rimborso della quota.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sopraprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 18 - Patrimonio sociale.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote, ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 100,00 (cento virgola zero zero) e non superiore al limite fissato dalla legge; le quote sono indivisibili e nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva legale;

C) dall'eventuale sovrapprezzo;

D) dalla riserva straordinaria;

E) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Tutte le riserve previste nel presente articolo, tranne quella indicata al punto C), debbono considerarsi come "riserve indi-

visibili", con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 - Prevalenza della mutualità.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20 - Bilancio.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-

cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 21 - Utili.

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, art.11;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, art.7;

d) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

e) alla riserva straordinaria;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 22 - Ristorni.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla quantità

	e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
	posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quali-	
	tà delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Decisione dei soci - Assemblea	
	Art. 23 - Modalità di assunzione delle decisioni.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopon-	
	gono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art. 24 - Convocazione.	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è	
	convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenen-	
	te l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del gior-	
	no, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso	
	potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:	
	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera	

25 di 36

	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal pre-	
	sidente del Consiglio di amministrazione, ed in sua assenza	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un se-	
	gretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei so-	
	ci, nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 25 - Maggioranze costitutive e deliberative.	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima	
	come in seconda convocazione, è validamente costituita e deli-	

bera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte dell'organo amministrativo, non hanno pagato in tutto o in parte la quota e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 27 - Rappresentanza nell'assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Amministrazione

Art. 28 - Forme di amministrazione.

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, comunque nel limite di durata fissato di volta in volta dalla legge vigente. Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 29 - Consiglio di amministrazione.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quanto ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegram-

	ma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno	
	due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio	
	di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sin-	
	daci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sot-	
	toscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni	
	cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto com-	
	patibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	

	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazio-
	ne;
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-
	menti.
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei rela-
	tivi verbali.
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il
	presidente ed il segretario.
	Art. 30 - Sostituzione degli amministratori.
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministra-
	zione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386
	c.c..
	Art. 31 - Poteri di gestione.
	All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la ge-
	stione della cooperativa e ha quindi il potere di compiere
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
	necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
	L'organo amministrativo può nominare, determinandone i poteri,
	direttori, institori o procuratori per il compimento di deter-
	minati atti o categorie di atti.
	All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le
	deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli

	articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a
	disposizione normative, il trasferimento della sede sociale
	nel territorio comunale.
	Art. 32 - Deleghe.
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.
	2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in
	parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi com-
	preso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto
	da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega
	e dei poteri attribuiti.
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione,
	recesso o esclusione dei soci.
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazio-
	ne e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla
	cooperativa e dalle sue controllate.
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di
	due ad un massimo di cinque membri.
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consi-
	glio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro
	designato dal presidente.
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del

comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 33 - Rappresentanza.

La rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 34 - Rimborsi e compensi.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO

Art. 35 - Controllo diretto dei soci.

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 36 - Collegio sindacale e revisore contabile.

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla so-

cietà a responsabilità limitata.

Scioglimento Liquidazione Devoluzione

Art. 37 - Scioglimento.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete all'organo amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Art. 38 - Devoluzione.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

Art. 39 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto

LUISA CELLERINO Notaio

ESENTE DA DIRITTO DI BOLLO, PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI
TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE.

VIGEVANO, 21 settembre 2022